

STATUTO DEL CENTRO VELICO CITTA' DI RICCIONE  
Associazione Sportiva Dilettantistica

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE, DURATA, GUIDONE

Art.1

COSTITUZIONE

A norma dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli articoli 14 e seguenti del codice civile è costituita la "Associazione Sportiva Dilettantistica CENTRO VELICO CITTA' DI RICCIONE" con sede in Riccione, Via Torino zona 24 .

Art.2

PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha il compito fondamentale di promuovere, sviluppare, diffondere e gestire attività sportive di carattere velico intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci promuovendo ed organizzando, in particolare, attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento dello sport della vela, nonché tutte le altre attività sportive e agonistiche di tipo acquatico, ed inoltre attività motorio-sportive, turistiche, ricreative, ambientaliste, di prevenzione sanitaria, didattiche, culturali, valorizzando, in particolare, tutte quelle iniziative che siano in grado di favorire il benessere psico-fisico dei soci, la loro crescita sportiva nell'ambito della vela nonché la diffusione e la promozione della disciplina velica e della cultura marinara.
3. Per raggiungere i suoi fini sociali, l'Associazione potrà offrire inoltre ai Soci, ai loro familiari e agli ospiti attrezzature e servizi, quali imbarcazioni, strutture per il rimessaggio, organizzazione di regate, ed inoltre strutture per la didattica, palestre, servizi di ristoro, di estetica e cura della persona, di incontri, stages sportivi ed attività sportive all'aperto ed al chiuso di qualsiasi genere e quanto altro possa servire a raggiungere i fini sociali, creando strutture proprie od utilizzando quelle esistenti sul territorio stipulando con esse apposite convenzioni.
4. L'Associazione può promuovere le iniziative di cui al presente articolo, direttamente o in collaborazione con altri enti o associazioni.
5. L'Associazione ricerca occasioni di collaborazione con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali e con gli enti ed associazioni culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti previsti dalla programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero.
6. L'Associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica.

8. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

### Art. 3

#### CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; ha carattere volontario e democratico; è amministrativamente indipendente; è diretto attraverso il Consiglio Direttivo eletto democraticamente dall'Assemblea di tutti i Soci aventi diritto.

2. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi Regolamenti.

3. L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate ed in gruppi di interesse.

4. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti da appositi Regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

### Art. 4

#### SEDE

L'Associazione sportiva dilettantistica Centro Velico Città di Riccione ha la sua sede in Riccione, Via Torino zona 24.

### Art. 5

#### DURATA E SCIoglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto intervenuti in assemblea.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

4. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, in conformità alle leggi vigenti.

### Art.6

## GUIDONE SOCIALE

L'Associazione può dotarsi di un guidone sociale le cui caratteristiche e modalità d'uso saranno definite dal Regolamento .

### TITOLO II – SOCI

#### Art.7

##### REQUISITI PER L'AMMISSIONE A SOCIO

1. Possono essere ammessi a fare parte dell'Associazione in qualità di Soci tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con le norme di Pubblica Sicurezza che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi impegnandosi a realizzarli e che partecipino alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione medesima serbando una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. La richiesta di iscrizione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo su modulo all'uopo predisposto controfirmato da due Soci e seguirà l'iter previsto dal Regolamento. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo.

3. Tutti i Soci, per essere considerati tali, sono tenuti al puntuale pagamento della quota sociale, il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea ed ha carattere personale, non rimborsabile né frazionabile. Il Socio che non è in regola con il pagamento delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, non ha diritto al voto, non può esercitare gli altri diritti statutari e non può usufruire delle strutture e dei servizi di cui al successivo comma 5.

4. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

5. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale, a usufruire delle strutture, delle attrezzature e degli impianti ed a partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Con il medesimo Regolamento sono disciplinate le modalità di fruizione e di partecipazione dei familiari dei soci e degli ospiti.

6. Tutti i Soci devono astenersi da ogni tipo di iniziativa intrapresa a nome e per conto dell'Associazione se per tale iniziativa non abbiano avuto l'autorizzazione.

#### Art.8

##### SOCI

1. Sono Soci Fondatori coloro che hanno conseguito tale qualifica in base al disposto dell'atto costitutivo. La qualifica di Socio Fondatore è a vita e si perde per dimissioni o radiazione. I Soci Fondatori hanno, nei confronti dell'Associazione, i medesimi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

2. I Soci Ordinari sono coloro che hanno compiuto il 18° anno di età. Essi hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie; sono eleggibili alle cariche sociali purché abbiano una anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno un anno, possono proporre nuovi Soci sottoscrivendone, quali

presentatori, le domande di ammissione; possono essere chiamati, se in possesso dei requisiti previsti, a far parte dei Comitati di Regata e delle Giurie

3. I Soci Juniores hanno età inferiore ai 18 anni, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

4. Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo

5. Sono Soci Armatori: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci Juniores possessori di natante depositato presso la sede nautica del Centro Velico Città di Riccione. I Soci Armatori, nell'utilizzo dei propri natanti, sono tenuti all'osservanza, oltre che dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, anche delle normative vigenti riguardanti la navigazione e delle Ordinanze emesse dall'Autorità Marittima.

#### Art.9

##### QUOTE SOCIALI

1. L'ammontare delle quote associative annuali dovute dai Soci viene deliberato dal Consiglio Direttivo e proposto alla Assemblea dei Soci per l'approvazione, prevedendo una quota ridotta per i Soci Juniores e una quota maggiorata per i Soci Armatori, in relazione al numero e alla tipologia dei natanti posseduti e rimessati dal Socio.

2. Le quote annuali si intendono per un esercizio sociale e sono indivisibili, intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rimborsabili .

3. Il pagamento della quota associativa annuale dovuta dai Soci deve essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Il pagamento della 1° quota annuale da parte dei Soci neo iscritti deve avvenire entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta ammissione a Socio.

#### Art.10

##### PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1.1. Dimissioni volontarie secondo le modalità di cui all'art. 12.

1.2. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del pagamento della quota associativa annuale, dichiarata dal Consiglio Direttivo.

1.3. Radiazione per motivi disciplinari, pronunciata contro il Socio che:

1.3.1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti dell'Associazione ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

1.3.2. arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione, commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

1.3.3. si avvalga della qualità di Socio per trarre un utile pecuniario o comunque a fine di lucro;

1.4 scioglimento dell'associazione ai sensi dl presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui al comma 1.3, è assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, dopo aver ascoltato la difesa dell'interessato. Ove l'interessato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, si procede in sua assenza.

3. Contro il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, al Collegio dei Probiviri o, in sua assenza, all'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione; in tal caso il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di pronunciamento del Collegio dei Probiviri o, in sua assenza, dell'Assemblea.

4. Il Socio radiato non potrà essere più ammesso e non potrà essere invitato nei locali sociali da altro Socio. Il Socio radiato, inoltre, non ha diritto alla restituzione, né parziale né totale, della quota associativa versata.

5. I soci decaduti sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

#### Art.11

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo può applicare, per gli abusi o le mancanze che i Soci abbiano commesso, le seguenti sanzioni:

- a) l'avvertimento verbale;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) la sospensione dalla qualifica di Socio fino a 12 mesi;
- d) la radiazione, come previsto dal precedente art. 10.

Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di cui alle lettere b) c) d) con le modalità di cui all'art. 10 comma 2. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, il Socio può procedere come previsto all'art. 10 comma 3.

#### Art. 12

#### DIMISSIONI

1. Il Socio può dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni del Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché siano presentate almeno tre mesi prima. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni e non ha diritto alla restituzione, né parziale né totale, della quota associativa versata.

2. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

#### Art. 13

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1. L'Assemblea dei Soci

2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti se eletto
5. Il Collegio dei Provisori se eletto

### TITOLO III – ASSEMBLEE GENERALI

#### Art.14

#### DIRITTO DI VOTO

1. Le Assemblee possono essere Ordinarie o Straordinarie.
2. Alle Assemblee possono intervenire con diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa annuale, in conformità a quanto stabilito dal precedente Art. 9 e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I Soci Juniores non hanno diritto di voto. E' ammessa una sola delega per ogni Socio.

#### Art.15

#### ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci iscritti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea Ordinaria:
  - a. elegge gli organi sociali;
  - b. approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
  - c. approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
  - d. decide l'ammontare delle quote associative annuali dei Soci;
  - e. delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi;
  - f. approva i Regolamenti;
  - g. decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari e delibera lo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dall' art. 5, comma 2 e art. 24 , comma 1 del presente Statuto.

La seconda convocazione dell'Assemblea deve aver luogo almeno un giorno dopo la prima.

5. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal consiglio Direttivo almeno una volta all'anno; l'Assemblea Straordinaria può essere richiesta da almeno un terzo dei Soci Ordinari e dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta. In ogni caso l'Assemblea sarà convocata presso la sede sociale o altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione ivi compresa l'ipotesi di riunioni su piattaforma telematica.

6. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno quindici giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

In alternativa o in aggiunta, il Consiglio Direttivo potrà deliberare per singola assemblea che la convocazione venga effettuata a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax.

7. In ossequio alle previsioni del CONI e della FIV, l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e viene verbalizzata da un Segretario, entrambi nominati dall'Assemblea stessa;

le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo ed atto a garantirne la massima diffusione.

8. Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta un terzo dei presenti. Le votazioni degli organi sociali e le delibere relative a fatti personali sono sempre adottate a scrutinio segreto. 9.

Gli scrutatori sono nominati tra i Soci presenti all'Assemblea in numero di tre.

10. L'Assemblea, per il rinnovo degli organi dell'Associazione, stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto, di norma, da un numero minimo di cinque e sino ad un numero massimo di nove membri, in relazione al numero dei Soci.

11. Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per la elezione delle cariche interne.

12. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica il Consiglio uscente per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione.

#### TITOLO IV – ORGANI DIRETTIVI

##### Art.16

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

4. Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

5. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.

6. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei Consiglieri non eletti ed il Presidente ne dà comunicazione al subentrante. Il Consigliere subentrante resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso e fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

7. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

8. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio e comunicata per iscritto all'interessato dal Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

10. Le sedute del Consiglio Direttivo sono considerate legalmente valide e legittimate a deliberare con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, sono presiedute di norma dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di votazione con la parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

11. Il Consiglio Direttivo:

- a. formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- b. attua le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- c. redige i Bilanci Preventivi e Consuntivi;
- d. controlla la gestione finanziaria;
- e. delibera l'ammontare delle quote associative annuali dei Soci da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- f. decide l'importo delle tariffe relative a specifici servizi forniti ai soci;
- g. propone all'Assemblea il Regolamento interno dell'Associazione;
- h. definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- i. decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) da infliggere ai Soci;
- j. decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività sociali sul territorio e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
- k. approva il programma sportivo dell'Associazione e la preparazione tecnica degli atleti nonché le date delle regate e delle manifestazioni;



12. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario reso disponibile agli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Medesimo.

#### Art.17

##### PRESIDENZA

1. Il Presidente:
  - a. rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati
  - b. ha la rappresentanza legale e la firma sociale
  - c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo
  - d. cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo
  - e. stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione
2. Il Vicepresidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

#### Art.18

##### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Ove eletto, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci Ordinari o Fondatori eletti dall'assemblea, i quali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolare tenuta dell'amministrazione e della contabilità secondo le norme di Legge e Statutarie.

#### Art.19

##### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Ove eletto il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria tra Soci e non Soci.
2. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge al suo interno, tra i membri effettivi, il Presidente.
3. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Probiviri nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione fino alla prima Assemblea, che potrà ratificare la nomina come sopra effettuata o procedere alla designazione di altra persona.
5. Le controversie che dovessero insorgere tra Socio e Circolo e tra Soci, riguardanti i rapporti sociali, direttamente o indirettamente, potranno essere sottoposti al giudizio dei Probiviri, che giudicheranno come arbitri amichevoli compositori e con dispensa di ogni formalità di procedura.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri, avverso un provvedimento disciplinare a carico del Socio, dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

7. Le decisioni dei Probiviri devono essere assunte entro 30 giorni dal deposito del ricorso e sono vincolanti per il Circolo ed i Soci.

8. Il Consiglio direttivo ed i Soci hanno l'obbligo di dare al Collegio dei Probiviri le informazioni ed i chiarimenti da esso richiesti.

#### Art. 20

##### GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

1. Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e degli organi, delle sezioni o dei gruppi, o gli incarichi svolti dai Soci che prestano attività volontaria di natura non professionale o continuativa, sono completamente gratuite.

2. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

#### Art. 21

##### PATRIMONIO E BILANCIO

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a. proventi da tesseramento e quote sociali;
- b. eventuali contributi dei Soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
- c. eventuali contributi di Enti pubblici e privati o deliberati dal Consiglio Direttivo;
- d. proventi delle manifestazioni, regate, feste e delle gestioni dell'Associazione;
- e. donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- f. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- g. fondo riserve;

2. E' espressamente vietato distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge.

3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

#### Art. 22

##### ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, i quali devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.

#### Art. 23

#### RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Per gli atti di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente, è necessaria quella del Tesoriere.

#### Art. 24

#### MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria. In prima convocazione, le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti, purché questi rappresentino il cinquanta per cento più uno dei Soci aventi diritto di voto.  
In seconda convocazione, sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto presenti all'Assemblea.
2. L'Associazione, in caso di affiliazione, si impegna a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva FIV e UISP.
3. Per le variazioni dello Statuto imposte da leggi dello Stato e per quelle di cui al precedente comma 2, è competente il Consiglio Direttivo ed esse saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile, con le modalità di cui al precedente comma 1.

#### Art. 25

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto della FIV ovvero da quello dei Probiviri se costituito sulla base del precedente art.19.

#### Art. 26

#### RINVIO A NORME DIVERSE

1. In caso di contrasto tra le norme del presente Statuto e quelle del Regolamento Sociale, vale lo Statuto.
2. Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e, in caso di affiliazione, quelle contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva, della FIV e della UISP.

#### Art.27

#### NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione del presente Statuto, rimane in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.

**Statuto Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29 novembre 2020**